ADM.UMVE.REGISTRO UFFICIALE.0022572.11-03-2020-I

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Direzione Tabacchi
Ufficio gestione rete di vendita tabacchi
e prodotti da inalazione

Protocollo:

Rif:

A tutte le Direzioni Interregionali, Regionali, Interprovinciale
Loro sedi

A tutti gli ufficio dei Monopoli
Loro sedi

Federazione Italiana Tabaccai

Associazione Italiana Tabaccai

Roma, 11 MAR. 2020

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19. Chiusura delle rivendite – Istruzioni operative.

A seguito dell'emergenza sanitaria "Covid-19" che sta interessando l'intero territorio nazionale si rende necessario fornire alcune istruzioni applicabili in ordine alla chiusura delle rivendite di generi di monopolio su istanza dei diretti interessati. Ciò al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale uniformità amministrativa.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPCM 8/2020, nel combinato disposto con l'articolo 1 del DPCM 9/2020, le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad assicurare l'adozione di specifiche misure di sicurezza e distanza interpersonale; in mancanza di espressa previsione normativa, le rivendite medesime dovranno osservare gli orari ed i giorni di apertura applicabili in via ordinaria.

Tuttavia, in ragione di ulteriori prescrizioni richiamate nei sopra citati provvedimenti, si può determinare in capo al titolare della rivendita,, la necessità di richiederne la chiusura in ragione dell'impossibilità di garantire la normale funzionalità del servizio

Di seguito la casistica e le relative istruzioni.

a) **Titolare sottoposto alla misura della quarantena**: in tal caso, disciplinato dall'articolo 2, lettera z) del DPCM 8/2020, il rivenditore risulta destinatario di un provvedimento di quarantena disposto dall'autorità sanitaria competente, con effetto immediato.

Va da sé che, trattandosi di forza maggiore "oggettiva" che prescinde da ogni possibile ulteriore accertamento da parte dell'Ufficio ADM competente, il rivenditore dovrà effettuare una mera comunicazione per fax, mail o PEC al suddetto Ufficio e, contestualmente, produrre copia del provvedimento di quarantena.

In tale ipotesi nessun ulteriore adempimento è richiesto all'interessato ed il periodo di chiusura non dovrà essere computato nel periodo di ferie annuale di cui all'art. 19 della legge 556 del 1977.

b) **Titolare che rientra in una delle ipotesi di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 3 del DPCM 8/2020:** in tali casi al rivenditore, in quanto "*persona anziana o affetta da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stato di immunodepressione congenita o acquisita*" ovvero , in quanto "*soggetto affetto da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)",* è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio.

Per quanto le suddette prescrizioni non determinino un'inderogabile inibizione a recarsi nei propri esercizi, si ritiene opportuno, da una parte, non disattendere la scelta di quei rivenditori che intendano uniformarsi alle suddette raccomandazioni per ragioni di comprensibile tutela della salute personale e collettiva e, dall'altra, garantire per quanto possibile la continuità del servizio.

Nelle ipotesi di cui sopra, pertanto, dovrà ritenersi autorizzata d'ufficio la presenza in tabaccheria del solo coadiutore o assistente con poteri di sostituzione.

Diversamente, laddove in presenza delle medesime condizioni di cui sopra, il titolare intendesse procedere con la chiusura della tabaccheria per impossibilità del coadiutore a sostituirlo, il titolare stesso dovrà produrre specifica istanza comprovante la sussistenza di una delle ipotesi sopra descritte (lettera b o d dell'art. 3 del DPCM 8/2020) e produrre apposita e comprovante certificazione. Contestualmente dovrà essere prodotta apposita certificazione (stato di salute o altre motivazioni oggettive) che

giustifichi l'impossibilità del coadiutore a sostituire continuativamente il titolare.

L'istanza di chiusura potrà essere prodotta per fax, mail o PEC all'Ufficio ADM di competenza, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere valutata con massima priorità e si intende immediatamente autorizzata. Resta salvo l'eventuale diniego motivato che dovrà essere comunicato all'interessato entro i 2 giorni successivi.

Il periodo di chiusura sarà classificato per "causa di forza maggiore" e non sarà computato nel periodo di ferie annuale.

c) **Titolare che intende chiudere l'esercizio al di fuori delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b)**

Si tratta di una facoltà riconosciuta sulla base delle vigenti disposizioni ordinamentali in materia di ferie delle rivendite che trovano applicazione a prescindere dalla sussistenza e dalla verifica o meno di specifiche condizioni riconducibili all'emergenza sanitaria in atto.

In tal caso l'istanza del titolare sarà assoggettata alla rituale istruttoria ed ai connessi adempimenti.

Resta inteso che dovrà essere garantita la copertura del servizio con l'impegno delle rivendite limitrofe a rimanere aperte durante il periodo di ferie di cui intende usufruire l'interessato.

Le presenti disposizioni hanno efficacia dalla data odierna e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria.

Si fa, in ogni caso, espressa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative volte a garantire la funzionalità degli uffici territoriali.

IL DIRIGENTE

Vincenza Iannelli

Vincenza Iannelli

Ai sensi dell' o.d.s. del 20 febbraio 2020 prot. n.57348/Ru